



COMUNE DI CAMPOLONGO
MAGGIORE
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 31 del 30-04-2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO TARES IN APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI AL COMMA 35 DELL'ART. 14 DEL D.L. 201/2011 E S.M.I. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTO E NUMERO RATE.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile, alle ore 20:30, nella Sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Dott. CAMPALTO ALESSANDRO il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed è incaricato alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott. DE ANGELI FILIPPO.
Seduta **Pubblica**.

Intervengono i Signori:

CAMPALTO ALESSANDRO	Presente
ZAMPIERI ANDREA	Presente
MATTERAZZO MARCO	Assente
BRENTAN MATTIA	Presente
FANTON GIANCARLO	Presente
MENEGATTI GIOVANNA	Assente
CHIERICATO FERNANDO	Presente
CACCO MASSIMO	Presente
MARTIN CARLO	Presente
MIOTTO FLAVIANO	Presente
GASTALDI MATTIA	Presente
UNIVERSI SERENA	Presente
GALLO SERGIO	Presente

Totale Presenti 11

Totale Assenti 2

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:

BRENTAN MATTIA
UNIVERSI SERENA
GALLO SERGIO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO
CAMPALTO ALESSANDRO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELI FILIPPO

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a decorrere dal 01.01.2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA);
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Campolongo Maggiore la Tariffa Integrata Ambientale (TIA1), istituita con Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2002), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;
- l'art. 14, comma 22, del decreto istitutivo della Tares affida la concreta disciplina del tributo al regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97;
- l'approvazione di tale regolamento, anche per effetto dell'approvazione delle ultime modifiche normative con la legge di stabilità 2013 del decreto istitutivo della Tares, viene rinviato ad un atto successivo a causa della necessità di approfondimenti e maggiori valutazioni circa la portata della normativa di modifica;
- Visto il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000 il quale prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che:

- l'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 387 della L. 228/2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, prevede che *"I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2"*;



- la specialità della norma succitata esclude l'applicazione, qualora ne ricorressero le condizioni, dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006;
- l'eventuale affidamento previsto dal succitato art. 14 c. 35 del D.L. 201/2011 non si configura quale servizio pubblico autonomo, distinto dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ma quale servizio accessorio dello stesso;
- il citato art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 prevede inoltre che *"Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune"*;
- l'art. 1 comma 387 della Legge n. 228/2012 per il primo anno di attivazione, ha posticipato al mese di aprile la scadenza della prima rata della Tares;
- l'art. 1-bis del D.L. 1/2013, inserito nella fase di conversione in legge del predetto decreto, ha ulteriormente posticipato al mese di luglio la scadenza della prima rata della Tares;
- l'art. 10 del D.L. 35/2013, del 08.04.13, stabilisce che:
 1. al comma 2 lettera a) che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione del tributo, e pubblicata, anche nel sito istituzionale, almeno trenta giorni prima della data del versamento;
 2. al comma 2 lettera g) che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Visti:

- La deliberazione di G.C. del 04.10.2001 avente per oggetto il "Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati – triennio 2002/2004 – Approvazione di modifiche e integrazioni al capitolato d'appalto precedentemente in essere (Del. Comm. Straord. 113/01);
- la deliberazione C.C. n. 85 del 15.12.99 con la quale il comune di Campolongo ha approvato la trasformazione in SPA dell'allora Azienda Consorzio del Mirese approvando la convenzione Intecomunale per la gestione a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale dei servizi pubblici locali ed approvando altresì il nuovo Statuto che, tra l'altro, prevede nell'oggetto sociale lo svolgimento della gestione dei "servizi ambientali in materia di rifiuti, con particolare riguardo al completo trattamento degli stessi in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie, compresa la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, lo smaltimento, il recupero e l'eventuale riutilizzo, inclusa anche la manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree e impianti pubblici o di pubblica utilità;
- La Convenzione Intercomunale per la gestione a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale dei servizi pubblici locali è stata sottoscritta in data 14.03.2000 con atto del notaio Tessitore di Mira, rep. 70631 – Racc. 35131;
- L'atto del notaio Tessitore di Mira rep. 70362 – racc. 35131 con il quale l'Azienda Consorzio del Mirese è stata trasformata in SPA in data 14.03.2000 e il capitale sociale di ACM spa è interamente detenuto dai 17 Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese;
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 27.02.2002 con la quale il Comune ha individuato in ACM spa con decorrenza 01.03.2002, il gestore del proprio servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di RSU anche in rapporto con quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 ed in particolare ai commi 9 e 13 dello stesso;
- La Convenzione di cui alla suddetta delibera C.C. n. 4 del 27.02.02, prevedeva già a partire dal 01.01.2002 il passaggio a Tassa di Asporto Rifiuti Urbani (TARSU) a Tariffa Igiene Ambientale (TIA);
- La deliberazione di C.C. 16 del 03/03/2006 che confermava l'affidamento ad A.C.M. SpA, quale organismo strumentale degli EE.LL. soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 113,



comma 5° lett. c) e comma 15 bis del T.U.E.L., del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutta la durata della società e per tutta la durata della convenzione intercomunale, vale a dire fino al 31/12/2025;

- La deliberazione di C.C. 20 del 26/2/2007 di presa atto, tra l'altro, dell'avvenuta fusione e scissione per incorporazione in VESTA Spa di A.C.M. spa, gestore del servizio, e del compendio scisso di ASP spa, con contestuale modifica della denominazione sociale della Società incorporante/beneficiaria in:

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi

V.E.R.I.T.A.S. Spa

Sede Legale: Sestiere S.Croce, 489 – 30135 VENEZIA

Cod.Fisc. – P.IVA 03341820276

- La medesima deliberazione di C.C. 20/07 con la quale si prendeva atto, inoltre, che gli effetti della fusione/scissione avevano avuto decorrenza dal 21/12/2006 e che ai sensi degli artt. 2504/bis e 2506 e ss del C.C., VERITAS spa, quale società incorporante e beneficiaria, aveva assunto ed era subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata ACM Spa e del compendio scisso di ASP spa, proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla fusione e scissione;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 07.04.2010 ad oggetto " Approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio;

DATO ATTO che VERITAS, attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è una società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici;

Considerato ulteriormente che:

- è necessario gestire la Banca Dati del tributo TARES e tutte le variazioni derivanti dalle cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile, sia relativamente ai mq che ai componenti del nucleo familiare;
- tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo sviluppato da Veritas S.p.A. per la gestione della TIA;
- Veritas S.p.A., in quanto gestore delle attività di accertamento e riscossione della TIA sino al 2012, dispone sia del *Know how* che del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo poiché l'Amministrazione Comunale non dispone dei mezzi e delle risorse necessari all'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012);
- il compenso del servizio di gestione del tributo, quantificato da VERITAS nel costo denominato "CARC" incluso nel Piano Finanziario 2012, maggiorato dall'applicazione dell'indice di rivalutazione prezzi previsto annualmente, rientra nel Piano Finanziario TARES 2013 e che lo stesso verrà redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999 così come richiamato dall'art. 14, comma 9, del D.L. n.201/2011 e secondo le "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" pubblicate dal Mef in data 7/2/2013, e successivamente ripubblicate a marzo 2013 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- al fine di dare applicazione alle previsioni del comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e del Regolamento istitutivo del tributo da parte del competente Organo consiliare, e stanti le ragioni di urgenza poste dalla necessità di garantire la continuità dell'attività di ordinaria gestione del tributo, sia necessario affidare a Veritas S.p.A., per l'anno 2013 l'attività di gestione del tributo TARES (proposta del piano finanziario, attività di front-office e di back-office, aggiornamento banca dati, emissione avvisi di pagamento, attività di accertamento e liquidazione, rimborso e contenzioso) compreso l'individuazione del Funzionario Responsabile del tributo, al quale,

ai sensi del c. 36 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

- la gestione della TARES da parte di VERITAS verrà realizzata con le modalità e alle condizioni dettagliatamente espresse nell'allegato disciplinare sub. a);
- di poter avvalorare la previsione del comma 2 lettera g), del D.L. 35/2013 dove si dispone che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- sia conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, a Veritas S.p.A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla gestione del tributo Tares;
- sia conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, a Veritas S.p.A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla gestione del tributo TARES, in particolare ad emettere gli avvisi di pagamento del tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

Richiamati:

- l'art. 10 comma 2° del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (GU n.82 del 8-4-2013);
- il D.P.R. 158 del 27/4/1999;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Comune di Campolongo Maggiore;

Visto il D. Lgs. 267/2000 successivamente modificato ed integrato;

Considerato che il presente punto all'ordine del giorno è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.04.2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, allegati al presente atto;

Uditi i seguenti interventi (di sintesi):

IL SINDACO: Trattasi di nuova tassa istituita nel 2011. Cambieranno ora le modalità di gestione dei pagamenti previsti in tre rate. La prima scadenza sarà il 14 giugno, la seconda a settembre e la terza a dicembre, mese in cui gli utenti, oltre a pagare il costo del servizio, dovranno pagare anche 30 centesimi in più al metroquadrato e questo introito andrà allo Stato.

Consigliere Gallo: questa è un'ulteriore tassa per i cittadini. L'unico soggetto addetto alla riscossione non può che essere Veritas. Ciò che preoccupa è che ci potrebbero essere altre novità a dicembre.

Consigliere Miotto: La nostra preoccupazione è che Veritas non sempre fa le cose bene e forse potrebbe farci risparmiare. E' un organo politico in cui si potrebbe tagliare qualche ramo secco con giovamento ai cittadini. Qualcuno più importante di me potrebbe fare arrivare questo messaggio a Veritas. Il nostro voto sarà di astensione perché vogliamo vedere se cambia qualcosa all'interno di questo organismo.

Con voti: favorevoli n° 8, astenuti n° 3 (Miotto, Universi e Gastaldi), espressi per alzata di mano dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di affidare a Veritas S.p.A., per le motivazioni espresse nelle premesse che di seguito si intendono integralmente riportate, per l'anno 2013, le attività di gestione del tributo TARES in applicazione delle previsioni di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e di cui alla lettera g) comma 2, dell'art. 10 del D.L. 35 del 8/4/2013, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine (proposta del piano finanziario, attività di front-office e di back-office, aggiornamento banca dati, emissione avvisi di pagamento, attività di riscossione, accertamento e liquidazione, rimborso e contenzioso);
- 2) di affidare a Veritas S.p.A. l'individuazione del Funzionario Responsabile del tributo, al quale, ai sensi del c. 36 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- 3) di stabilire che l'attività di gestione del tributo TARES verrà realizzata con le modalità e alle condizioni dettagliatamente espresse nell'allegato disciplinare sub. a) che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) Il corrispettivo da riconoscere a VERITAS per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della TARES nell'anno 2013 e dettagliatamente previste nell'allegato disciplinare, è pari al costo previsto nelle schede CARC incluse nel Piano Finanziario 2012, oltre all'IVA nella misura di Legge, maggiorato dall'applicazione dell'indice di rivalutazione dei prezzi previsto annualmente;
- 5) di stabilire che il compenso dell'attività di gestione del tributo TARES da corrispondere a VERITAS S.p.A debba essere incluso nel Piano Finanziario TARES 2013 del servizio di gestione dei rifiuti e pulizia del territorio che sarà oggetto di successiva approvazione consiliare;
- 6) Di dare atto che è stato espresso parere favorevole dell'Organo di Revisione in tema di gestione dei servizi ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 3 del D.lgs. 267/2000;
- 7) **di prevedere che, limitatamente all'anno d'imposta 2013, il versamento del tributo avverrà in tre rate con le seguenti rispettive scadenze: 14/06/2013, 30/09/2013 e 31/12/2013;**
- 8) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;


Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli n° 8, astenuti n° 3 (Miotto, Universi e Gastaldi) espressi per alzata di mano dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, LIGUORI MARIA FELICIA, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, lì 24-04-2013

IL RESPONSABILE
LIGUORI MARIA FELICIA



**ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA, LIGUORI MARIA FELICIA, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, lì 24-04-2013

IL RESPONSABILE
LIGUORI MARIA FELICIA





COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

p. IVA 00661260273

Via Roma 68 – 30010 – Campolongo Maggiore tel. 049/5849131 Fax. 049/5849151

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO A VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE,
ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**



Servizi Finanziari

Responsabile: Rag. Maria Felicia Liguori

Web: www.comune.campolongo.ve.it

Email: felicia.liguori@comune.campolongo.ve.it

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____

(/ / 2013), in _____

tra

la società Veritas S.p.A. – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, codice fiscale e part. Iva 03341820276, con sede in Santa Croce 489 Venezia, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Andrea Razzini, nato a Milano il 08.01.1966, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sopra indicata società, il quale agisce in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 16.07.2007;

e

il Comune di Campolongo Maggiore, provincia di Venezia, c.f. 00661260273, nella persona di, nato a il, domiciliato agli effetti del presente atto presso la Sede Municipale, via Roma 68 , il quale agisce nella qualità di Funzionario dell'Area Finanziaria del Comune di Campolongo Maggiore e stipula la presente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata;

Premesso che

- 
- con deliberazione di C.C. 16 del 03/3/2006 il Comune di Campolongo Maggiore confermava l'affidamento ad A.C.M. SpA (ora VERITAS SpA), quale organismo strumentale degli EE.LL. soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5° lett. c) e comma 15 bis del T.U.E.L., del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutta la durata della società e per tutta la durata della convenzione intercomunale, vale a dire fino al 31/12/2025;
 - l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a decorrere dal 01.01.2013, sopprimendo dalla stessa data tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1 e Tia2);
 - le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedono che l'accertamento dei tributi può essere effettuato anche da società a capitale interamente pubblico, di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che:
 - l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
 - la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
 - Veritas Spa rientra nella suddetta casistica e che quindi non vi sono impedimenti all'affidamento al soggetto gestore *in house* della gestione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art. 14 del D. L. 201/2011;
 - Il 3° comma dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 dispone la riscossione diretta da parte del soggetto gestore, della tariffa afferente il servizio pubblico dallo stesso gestito;

- Il comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che la tariffa è commisurata sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99;
- l'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 387 della L. 228/2012, e ulteriormente modificato dal D.L. 35/2013 all'art. 10 lettera g), entrata in vigore il 8 aprile 2013, prevede che: *"I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, per il solo anno 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 dell'art. 1 L. 228/2012, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2"*;
- L'art. 1, comma 387, della legge n. 228, modificando l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2012, ha previsto che sino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e servizi (c.d. TARES o RES) è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine, si considerano acquisite le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solido urbani di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 (c.d. TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. TIA1) o dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2003, n. 152 (c.d. TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80%;
- Al comma 36 dell'art. 14 è istituita la figura del Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

La figura del Funzionario Responsabile, ai sensi della succitata disposizione, verrà successivamente designata dal Comune, nella persona di un funzionario di Veritas o del Comune stesso;

- Veritas Spa, avendo ottenuto la certificazione UNI ISO 9001/2008 e UNI ISO 14001/2004, garantisce che ogni attività svolta dall'azienda, compresa l'attività oggetto del presente disciplinare, viene eseguita secondo rigorose procedure monitorate sia da un sistema di Qualità interno che dagli Enti di Certificazione esterni;
- I servizi di Veritas, con cadenza annuale, sono sottoposti ad una indagine di Customer Satisfaction, sia per quanto riguarda l'area operativa che per l'area di relazione, pertanto in grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati è costantemente monitorato;
- Veritas per la gestione della TIA si è strutturata con un Software affidabile sia in termini di prestazione che di integrità dei dati; il Software permette la registrazione degli eventi di contatto con il cliente garantendo la rintracciabilità dei contatti tenuti con il cliente, ora contribuente;
- Veritas Spa è dotata di un moderno Software per la gestione del call center con le seguenti caratteristiche principali:

- o Collegamento ad internet in Fibra Ottica ad almeno 10 Mbps;
 - o Disaster Recovery e business continuity;
 - o Possibilità di registrazione delle telefonate;
 - o Software di Contact Center di ultima generazione in grado di gestire molteplici tipologie di connessione (Telefono inbound/outbound, SMS, Fax, e-mail, etc.);
 - o Ridondanza dei sistemi di Contact Center;
 - o Reportistica sul numero di telefonate ricevute e tipologia;
 - o Reportistica sui tempi di attesa al telefono, tempi di risposta entro i primi 30", tempi di risposta dopo 30".
- Veritas Spa garantisce una struttura organizzativa del Servizio per l'Utenza con 8 sportelli dislocati nel territorio provinciale intercambiabili, pertanto ogni contribuente può avvalersi indifferentemente di ogni sportello di Veritas;
 - Veritas Spa è dotata di apposito ufficio Legale per consulenze sull'applicazione del TARES., vista la complessità della normativa;
 - Il Comune, ai sensi della normativa attuale che favorisce l'interscambio delle informazioni fra enti pubblici, necessita dell'accesso alla banca dati del Servizio Idrico dei contribuenti del Comune anche ai fini di controlli e verifiche per altri tributi, nonché del database tares;
 - Veritas Spa necessita dei dati dell'anagrafe per aggiornare le posizioni TARES, per cui il Comune acconsente, nei limiti di Legge, alla consultazione nonché all'accesso massivo dei dati dell'anagrafe;
 - **Il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (GU n.82 del 8-4-2013) prevede all'art. 10 comma 2 quanto segue:**
 - **Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:**
 - a) **la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;**
 - b) **ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;**
 - c) **la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;**
 - d) **non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;**

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Oggetto

Il presente disciplinare regola l'affidamento a Veritas SpA dei servizi inerenti l'applicazione e l'accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES per il comune di Campolongo Maggiore, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Veritas SpA.

Art. 3 – Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune:

- 
- 1) L'approvazione dei regolamenti comunali e delle relative modifiche per la gestione dei rifiuti e per la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES;
 - 2) La trasmissione al Gestore Veritas SpA, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, con cadenza massima trimestrale e in formato digitale l'elenco delle licenze rilasciate o variate, con l'indicazione dei dati relativi al tipo di attività e alla superficie autorizzata;
 - 3) La trasmissione periodica a Veritas SpA, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, di copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 4 – Competenze di Veritas SpA

E' di competenza di Veritas S.p.A. l'individuazione del Funzionario Responsabile per la gestione della TARES al quale competono tutte le attività conseguenti all'applicazione dei commi dal 2 al 45 dell'art. 14 del D.lgs. 201/2011, nonché quelle conseguenti all'applicazione del "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili".

Nei sottoarticoli che seguono, in dettaglio, vengono esplicitate le attività di competenza di VERITAS SpA:

4.1 – Attività di gestione delle denunce Tares

Veritas mette a disposizione i seguenti sportelli siti in:

- Dolo, via arino, 2;
- Mestre, via Dante, n.5;
- Chioggia, viale Po, 6/D;
- Venezia, Santa Croce, 489;
- Cavallino, via Fausta 71/a;
- San Donà di Piave, via indipendenza, 19;
- Mogliano Veneto, via Pia, 1;
- Mirano, via Macello, 6;

Nei suddetti sportelli verranno espletate le seguenti attività:

- o ricezione delle dichiarazioni TARES per nuove attivazioni, cessazioni e variazioni e registrazione dei dati su sistema informatico;
- o assistenza al cliente per la compilazione delle dichiarazioni TARES;
- o accettazione di reclami sul servizio operativo e sull'applicazione della TARES;
- o informative sullo stato dei pagamenti;
- o accettazione di richieste di riduzioni/esenzioni TARES, ai sensi del regolamento Comunale;
- o accettazione di richieste di rateizzazioni nei termini previsti dal Regolamento Comunale;
- o assistenza alla clientela per la lettura degli avvisi di pagamenti emessi da Veritas per conto del Comune, per atti di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento e/o per omessa/infedele denuncia, e degli atti di contestazione delle sanzioni;
- o accettazione delle richieste di contestazione degli atti emessi;

Veritas mette a disposizione un Back Office per l'elaborazione delle richieste che provengono da posta, fax e da mail certificata per le seguenti attività:

- o registrazione su sistema informatico delle dichiarazioni TARES ricevute via posta certificata, fax, posta con richiesta di integrazione all'utente ove le dichiarazioni si presentino incomplete;
- o elaborazione e spedizione di risposte al cliente;
- o mantenimento del database con aggiornamento del viario Comunale;
- o applicazione delle riduzioni/esenzioni Tares previste nel regolamento;

- o gestione delle riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti e/o per promiscuità;
- o misurazione delle planimetrie con sopralluoghi, ove necessario;
- o emissione di sgravi in autotutela;
- o gestione dell'applicazione del tributo in caso di utenze non domestiche per le quali viene comunicato lo stato di fallimento con l'ammissione/insinuazione al passivo del fallimento;
- o gestione di TARES giornaliera come da comma 26 dell'art. 14 del D.lgs 201/2011.

Veritas mette a disposizione un numero verde gratuito per telefonate da telefono fisso e un numero verde a pagamento per chiamate da cellulare, disponibile dalle ore 8,30 alle 17,00 dal lunedì al venerdì per richieste di informative dei contribuenti sul Tares.

4.2 – Gestione del contenzioso TARES

Veritas mette a disposizione una struttura di Back Office per la gestione del contenzioso TARES per le seguenti attività:

- o Gestione del contenzioso in merito agli atti emessi;
- o Ricezione ed analisi delle richieste di rimborso per errati pagamenti;
- o Ricezione ed analisi di richieste di sgravi in autotutela;
- o Emissione di rettifiche di avviso di pagamento a seguito:
 - ✓ di riesame della posizione contributiva;
 - ✓ di decisione della Commissione Tributaria,
 - ✓ di sentenza del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario;
- o Elaborare risposte a richieste scritte degli utenti sui punti su descritti o sulla maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.lgs 201/2011.



4.3 Allineamento nucleo familiare da anagrafe

Veritas aggiorna periodicamente il nucleo familiare per le utenze domestiche dei dati contributivi TARES con i dati forniti periodicamente dall'anagrafe del Comune secondo tracciato concordato.

Veritas emette le liste di residenti presenti nell'anagrafe ma non presenti in TARES per la predisposizione dei relativi accertamenti TARES.

4.4 – Attività di riscossione e accertamento Tares per omessa/infedele denuncia

A VERITAS viene affidata l'attività di riscossione del tributo nell'ambito delle disposizioni normative vigenti e il riversamento a favore del comune delle somme riscosse con cadenza mensile.

Veritas cura l'eventuale invio di questionari al contribuente e la predisposizione degli avvisi di accertamento Tares, così come previsto nei commi 37 - 45 dell'art. 14 del 201/2011 al fine di garantire la corretta applicazione del tributo.

Il contribuente può utilizzare gli sportelli di Veritas ed il call center, come da articoli su descritti, per chiedere informazioni sugli atti accertativi emessi.

4.5 – Riscossione ordinaria

Veritas SpA procede a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla riscossione ordinaria:

- Emissione di avvisi bonari di pagamento a carico dei singoli contribuenti in base ai dati anagrafici completi delle variazioni anagrafiche fornite dal Comune con modalità preventivamente concordate con Veritas SpA;
- Concessione di pagamenti dilazionati del Tributo in base a quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'emissione di avvisi è costituita dalle seguenti attività:

- 1) Elaborazione di calcolo del tributo;
- 2) Lancio elaborazione preparazione avvisi;
- 3) Controlli scarti, importi, incongruenze, indirizzi, codici tributo, ecc.;
- 4) Generazione file di stampa;
- 5) Invio file di prova allo stampatore e acquisizione campioni degli avvisi;
- 6) Invio file definitivo allo stampatore;
- 7) Imbustamento e spedizione.



Rendicontazione avvisi:

Rendicontazione avvisi mediante acquisizione flusso dei pagamenti e caricamento a sistema, gestione manuale degli scarti;

4.6 Reportistiche:

Veritas fornisce periodicamente le seguenti reportistiche con cadenza quadrimestrale:

1. Reportistiche sulla situazione degli avvisi insoluti ;
2. Numero di attivazioni e cessazioni;
3. Numero di contatti con i contribuenti;
4. Numero di avvisi di accertamenti emessi.

4.7 – Aggiornamento Software per la gestione TARES

Veritas aggiorna il Software per la gestione della Tares e per l'invio degli avvisi in conformità con il nuovo regolamento TARES, adeguando massivamente le riduzioni, agevolazioni, previsti dalla Tares, nonché per l'applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili.

4.7.1 – Gestione e riscossione TIA

L'azienda continua ad aggiornare/modificare/fatturare le posizioni TIA, nonché le attività di sollecito e riscossione delle fatture TIA emesse durante il periodo di vigenza del presente disciplinare.

4.8 – Predisposizione Piani Finanziari

Veritas Spa effettuerà i seguenti adempimenti:

- a) Redazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, della proposta del Piano Finanziario e redazione della relazione di cui al comma 3 art. 8 DPR 158/99;
- b) Assistenza nella scelta dei criteri di ripartizione della TARES (collaborazione con l'Amministrazione che deciderà i criteri da adottare ed elaborazione della stessa);
- c) Assistenza nella scelta della ripartizione puntuale TARES a ciascuna utenza;
- d) Consegna proposta piano tariffario all'Amministrazione per l'approvazione definitiva.

4.9 – Servizio di fornitura al comune di accessi SAP per la sola consultazione ed assistenza

Veritas mette a disposizione, su richiesta del Comune, n° 1 accesso di SAP, il collegamento CITRIX, per la consultazione dei dati TARES e del Servizio Idrico dei contribuenti del Comune:

1. Anagrafica completa del contribuente;
2. Dati dell'immobile soggetto a TARES:
 - Ubicazione dell'immobile;
 - Metri quadrati;
 - Destinazione d'uso;
 - Consistenza catastale;
 - Dati catastali dell'immobile;
3. Tariffa applicata;
4. Riduzioni applicate;
5. Composizione numerica del nucleo familiare;
6. Lista dei contatti tenutosi con il cliente, ogni contatto contiene le seguenti informazioni:
 - Giorno/ora del contatto;
 - Tipo di contatto: telefonico, sportello, scritto;
 - Contenuto della richiesta del contribuente e risposta fornita;
 - Motivo del contatto.
7. Corrispondenza in formato digitale con il cliente;
8. Accertamenti in formato pdf effettuati;

9. Avvisi in formato pdf dei pagamento;
10. Cartelle in formato digitale di pagamento;
11. Estratto conti del contribuente;
12. Stato della gestione del credito.

Veritas garantisce la formazione iniziale di 15 ore per la consultazione del Software presso il Comune oltre ad una formazione periodica, con cadenza semestrale, agli utilizzatori del sistema presso la sede di Veritas.

Eventuale assistenza alla consultazione viene garantita entro una settimana dalla richiesta.

Per la fornitura dell'accesso a SAP, il costo annuo per il primo anno è pari a € 5.000,00 corrispondente ai soli costi diretti di licenza per l'utilizzo del Software. Per gli eventuali anni successivi il costo annuo ammonterà ad un canone di manutenzione di € 2.000,00.

Art. 5 – Tutela dell'immagine del comune

Veritas garantisce la tutela dell'immagine del Comune, garantendo che l'applicazione del presente disciplinare avviene nella totale conformità di quanto previsto.

Art. 6 – Controllo da parte del comune

In ogni momento e senza preavviso è facoltà del Comune recarsi presso gli uffici del Servizio per l'utenza, presso la sede operativa del call center per effettuare controlli diretti sulla gestione operativa degli sportelli, delle telefonate. I controlli avverranno alla presenza di almeno uno dei coordinatori dell'ufficio di Veritas.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha la durata dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Art.8 – Costo per la gestione del tributo

Per le operazioni come riportate al precedente articolo 4, sarà applicato convenzionalmente il corrispettivo previsto nelle schede CARC incluse nel Piano Finanziario 2012, maggiorato dei costi di cui al punto 4.9 e dall'applicazione dell'indice di rivalutazione dei prezzi previsto annualmente.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà, salvo diversa pattuizione fra le parti, entro 30 giorni dall'emissione di fattura, la quale avrà cadenza mensile, unitamente alle fatture del servizio.

Art. 9 – Rispetto della privacy

Veritas è tenuta ad utilizzare i dati personali forniti dall'Ente e da essa autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente disciplinare, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003.

A tale scopo si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il presente disciplinare, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Veritas s'impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questo disciplinare – notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente disciplinare.

Art. 10 – Controversie

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo Regolamento, alla quale è demandata la nomina del Collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali nominati ognuno da una parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Camera Arbitrale.

Art. 11 – Registrazione Contratto

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Per Veritas SpA

Per il Comune di Campolongo Maggiore

Dott. Maurizio Calligaro

Rag. Maria Felicia Liguori

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SULLA PROPOSTA DI DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO A VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE, ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b) - n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, novellato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazione dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, che attribuisce all'organo di revisione la competenza di esprimere parere in materia di modalità di gestione dei servizi;

VISTA la proposta di disciplinare per l'affidamento a Veritas Spa - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi del servizio di applicazione, accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ACCERTATO che tale atto è proposto in applicazione di quanto previsto:

- dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- dall'articolo 10, secondo comma - lettera g) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali", che per il 2013 stabilisce che "i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICORDATO servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è attualmente affidato alla citata società Veritas Spa;

ESAMINATO il contenuto del disciplinare proposto e valutato lo stesso conforme alle disposizioni soprarichiamate,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di disciplinare per l'affidamento a Veritas Spa del servizio di applicazione, accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

24 aprile 2013

IL REVISORE DEI CONTI

di *Giorgio Bonaldo*



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
15 giorni consecutivi fino al : **21 MAG. 2013**

6 MAG. 2013
ed ivi rimarrà per

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELI FILIPPO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELI FILIPPO

